



Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020

A.C. 3308

Dossier n° 502 - Schede di lettura
17 novembre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3308
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	6 ottobre 2021
assegnazione:	26 ottobre 2021
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, X Attività produttive e XIV Politiche UE

La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella [sentenza dell'8 settembre 2009, causa C-478/07, Budejovický Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH](#), ha stabilito che **le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione europea.**

Nella [sentenza del 6 marzo 2018, causa C-284/16, Slowakische Republik contro Achmea BV](#), la Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano **inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è diventata Stato membro** della stessa Unione. Tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrali.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione. Alcuni trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, compresa la relativa clausola di caducità, sono già stati denunciati bilateralmente, altri lo sono stati unilateralmente ed è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità. In particolare, l'Italia ha denunciato nei tempi stabiliti tutti i suoi trattati bilaterali di investimento, ancorché la maggior parte degli Stati membri non lo abbia fatto.

Sotto il **profilo giuridico-internazionale**, l'estinzione di un trattato implica **la cessazione, con efficacia ex nunc, dei suoi effetti giuridici**. L'estinzione dei trattati, ossia la cessazione degli effetti, può verificarsi sia rispetto a tutte le parti, sia – per i trattati multilaterali – rispetto solo ad alcune parti.

Secondo quanto previsto dagli **artt. 54-64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969**, ratificata dal nostro Paese ai sensi della [legge 12 febbraio 1974, n. 112](#), ne sono causa:

- lo **spirare del termine finale** o il verificarsi di una **condizione risolutiva** previsti dal trattato;
- l'**abrogazione espressa** (accordo abrogativo) o tacita (stipulazione di un trattato successivo incompatibile);
- la **denuncia o recesso**, manifestazione della volontà di un contraente di porre fine al trattato, ammessa, in certi casi, anche se non prevista nel trattato;
- la **violazione di norme sostanziali** (*inadimplenti non est adimplendum*);
- l'**impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione**;
- il mutamento fondamentale delle circostanze esistenti al momento della stipulazione (*rebus sic stantibus*);
- la **contrarietà a una norma di diritto cogente sopravvenuta**.

L'estinzione di un trattato, salva diversa pattuizione delle parti, le libera dall'obbligo di continuare ad applicare il trattato e non pregiudica alcun diritto od obbligo né alcuna situazione giuridica soggettiva delle parti che sia sorta durante il periodo di applicazione del trattato. Se l'estinzione è dovuta alla formazione di una nuova norma di diritto cogente, tuttavia, tali diritti, obblighi o situazioni giuridiche possono permanere solo se non sono in contrasto con la norma imperativa.

Contenuto dell'accordo

L'Accordo in esame è un **accordo tra Stati e non vede come parte contraente l'Unione europea**, come invece avviene negli accordi misti. La Commissione europea ha fornito il suo pieno supporto e la sua assistenza durante tutti i negoziati, ma non è parte firmataria del trattato. L'*iter* procedurale di firma è, pertanto, quello *standard* dei trattati internazionali, con la preparazione dei pieni poteri ai plenipotenziari, la firma dell'accordo e la successiva ratifica.

L'Accordo in esame intende provvedere a **estinguere tutti i BIT interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità**, che estendono la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di investimento per un ulteriore periodo di tempo. L'Accordo prevede, inoltre, **misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti**.

L'Accordo è composto da 4 **sezioni suddivise in 18 articoli**, introdotti da un preambolo, e ripartite come segue: definizioni (sezione 1, un articolo), estinzione dei trattati bilaterali di investimento (sezione 2, 3 articoli), azioni intentate ai sensi dei trattati bilaterali di investimento (sezione 3, 6 articoli), disposizioni finali (sezione 4, 8 articoli).

L'Accordo comprende, inoltre, l'allegato A, recante l'elenco dei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo e l'allegato B, recante l'elenco dei trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità: nel primo dei due allegati non figurano accordi riguardanti l'Italia, mentre nel secondo sono inclusi **tre accordi, conclusi dall'Italia con Malta (1967), la Bulgaria (1988) e la Slovenia (2000)**.

Il preambolo richiama le premesse giuridiche e di fatto che hanno portato alla necessità di un accordo, comprese le **sentenze della Corte**, in particolare quella emessa nella causa C-478/07, *Budejovický Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH*, secondo cui le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione europea, e nella causa C-284/16, *Slowakische Republik contro Achmea BV*.

L'**articolo 1** contiene le **definizioni** dei termini usati nell'Accordo, in particolare le definizioni di **trattati bilaterali di investimento**, di **procedimento arbitrale**, di **clausola compromissoria**, di **procedimento arbitrale concluso**, di **procedimento arbitrale pendente**, di **nuovo procedimento arbitrale** e di **clausola di caducità**.

L'**articolo 2** dichiara l'**estinzione** dei trattati bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo di cui all'allegato A.

L'**articolo 3** dichiara l'**estinzione** della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti di cui all'allegato B, in alcuni dei quali, alla data in cui sarà concluso l'Accordo, potrà risultare ancora in vigore una clausola di caducità.

L'**articolo 4** conferma che le clausole compromissorie dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione e sono, pertanto, **inapplicabili**. Per

effetto di tale incompatibilità la clausola compromissoria non può fungere da base giuridica per il procedimento arbitrale. Lo stesso articolo 4, inoltre, stabilisce che le suddette estinzioni hanno **effetto dalla data di entrata in vigore dell'Accordo**.

L'**articolo 5** stabilisce che le clausole compromissorie non possono fungere da base giuridica per un nuovo procedimento arbitrale.

L'**articolo 6** fa salvi i procedimenti arbitrali conclusi e le composizioni amichevoli di una controversia promosse prima del **6 marzo 2018**.

L'**articolo 7** obbliga le parti contraenti che siano parti di un trattato bilaterale di investimento a informare i collegi arbitrali di procedimenti arbitrali pendenti o di nuovi procedimenti arbitrali, delle **conseguenze giuridiche derivanti dalla citata sentenza Achmea**, in particolare delle estinzioni di cui all'articolo 4. Qualora le parti contraenti siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un trattato bilaterale di investimento, esse sono obbligate a chiedere al giudice nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.

L'**articolo 8** stabilisce che ai **procedimenti arbitrali pendenti** si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 e 10, prevedendo che le stesse disposizioni si applicano anche in caso di eventuali domande riconvenzionali. L'articolo consente, inoltre, alle parti contraenti interessate e all'investitore di concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole.

L'**articolo 9** consente all'investitore che sia parte di un procedimento arbitrale pendente di chiedere alla parte interessata l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato **«dialogo strutturato»**.

La procedura può essere avviata **soltanto nei sei mesi successivi** all'estinzione, ai sensi dell'Accordo, del trattato bilaterale di investimento in forza del quale era stato proposto il procedimento arbitrale pendente. Un **facilitatore imparziale** sorveglia la procedura di risoluzione della controversia al fine di ottenere una composizione extragiudiziale ed extra-arbitrale amichevole, lecita ed equa tra le parti della controversia già oggetto di procedimento arbitrale. La procedura di risoluzione è svolta in modo imparziale e riservato.

Il facilitatore è designato di comune accordo dall'investitore e dalla parte contraente interessata che agisce in qualità di convenuto nel procedimento arbitrale pendente di cui trattasi. Il facilitatore è scelto tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità e che posseggano tutte le qualifiche necessarie, tra cui una profonda conoscenza del diritto dell'Unione europea.

Il facilitatore organizza secondo imparzialità i negoziati per la risoluzione della controversia e coadiuva le parti ai fini di una composizione amichevole entro sei mesi dalla sua nomina o entro un termine più lungo, se così convengono le parti.

Se non giungono a una composizione amichevole entro il termine stabilito, le parti della procedura hanno un mese per proporre un regolamento della controversia che ritengano accettabile. Ciascuna proposta è comunicata per iscritto e senza ritardo all'altra parte della procedura al fine di consentirle di presentare eventuali osservazioni. Il facilitatore organizza nuovi negoziati su questa base nell'intento di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Entro un mese dalla comunicazione delle proposte e tenendo conto dei successivi ulteriori scambi di vedute, il facilitatore presenta per iscritto la proposta modificata definitiva di composizione amichevole. Entro un mese dal ricevimento della proposta ciascuna parte della procedura decide se accettare la proposta definitiva e ne informa l'altra parte per iscritto.

La parte della procedura che non accetti la proposta definitiva comunica all'altra parte senza ritardo e per iscritto le ragioni di tale decisione. Ciascuna parte della procedura sostiene le proprie spese e metà del compenso del facilitatore e dei costi logistici della procedura. Se vi è accordo sui termini della composizione, le parti della procedura li accettano senza ritardo in modo giuridicamente vincolante.

L'**articolo 10** conferisce all'investitore la possibilità di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal **diritto interno** avverso una misura controversa già oggetto di procedimento arbitrale pendente, **anche se sono scaduti i termini** previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione.

I termini per accedere sono quelli previsti dall'ordinamento nazionale per accedere ai giudici nazionali e si considerano a decorrere dalla data in cui l'investitore rinuncia al procedimento arbitrale pendente ovvero, a seconda dei casi, all'esecuzione di un lodo già reso, ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e in cui si impegna ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale, e hanno la durata prescritta dal diritto nazionale applicabile.

Per usufruire di questo, l'investitore deve rinunciare al procedimento arbitrale pendente e a tutti i diritti e tutte le pretese ai sensi del pertinente trattato bilaterale di investimento ovvero all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e si deve impegnare ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale nei sei mesi successivi all'estinzione del pertinente trattato bilaterale di investimento o al fallimento del dialogo strutturato.

L'accesso al giudice nazionale deve servire per far valere una pretesa in forza del diritto nazionale o dell'Unione europea e, se del caso, non deve essere stato concluso nessun accordo transattivo in esito al dialogo strutturato. I giudici nazionali tengono conto degli eventuali risarcimenti già corrisposti nel procedimento arbitrale pendente al fine di evitare il doppio risarcimento.

L'**articolo 11** prevede che il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario dell'Accordo e ha il compito di effettuare le notifiche relative all'Accordo alle parti contraenti. Lo stesso segretario pubblica, inoltre, l'Accordo nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

L'**articolo 12** dichiara che gli allegati costituiscono **parte integrante** dell'Accordo e che nell'allegato B sono compresi gli accordi estinti per i quali può essere ancora applicata la clausola di caducità per gli investimenti effettuati prima della sua estinzione.

L'**articolo 13** statuisce che **non sono ammesse riserve** all'Accordo.

L'**articolo 14** stabilisce che le controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo sono composte, nella misura del possibile, in **via amichevole**. Se entro novanta giorni non è stato possibile pervenire a una composizione amichevole, ogni parte contraente può, con una sua richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della **Corte**.

L'**articolo 15** stabilisce che l'Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione.

L'**articolo 16** stabilisce che l'Accordo entra in vigore decorsi trenta giorni di calendario dalla data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

Per ciascuna parte contraente che lo ratifichi, accetti o approvi dopo la sua entrata in vigore, l'Accordo entra in vigore decorsi trenta giorni di calendario dalla data in cui tale parte contraente abbia depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

Prima che l'Accordo entri in vigore nei suoi confronti, la parte contraente che sia anche parte di un procedimento arbitrale pendente, se ratifica, approva o accetta l'Accordo, ne informa l'altra parte contraente del procedimento e indica se il trattato bilaterale di investimento di cui trattasi sia estinto per effetto di tale ratifica, approvazione o accettazione o se sia ancora in corso la ratifica, l'approvazione o l'accettazione in capo all'altra parte contraente del trattato.

L'**articolo 17** conferisce alle parti contraenti la facoltà di applicare l'Accordo **a titolo provvisorio**, stabilendo che, qualora entrambe le parti di un trattato bilaterale di investimento abbiano deciso di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, questo si applica per tale trattato trenta giorni di calendario a decorrere dalla data dell'ultima decisione relativa all'applicazione provvisoria.

L'**articolo 18** stabilisce che l'Accordo è redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di **quattro articoli**: l'**articolo 1** e l'**articolo 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

L'**articolo 3** riporta una **clausola di invarianza finanziaria** in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei predetti strumenti internazionali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 2, agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10 dell'Accordo, non coperti dalle risorse finanziarie stanziare a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 4** prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 117 della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

